

zione volontaria  
pugnazione per  
l'iscrizione della  
e delle loro spe-  
lei terzi.  
e di rischio (art.  
ento di capitale,  
igazioni non può  
che parzialmente  
ll'attestazione in

i danni eventual-  
nullabilità) della  
re proposta dopo  
(34-bis, co. 1).  
razioni "possono  
er le deliberazio-  
ecite o impossibili-  
lmente viziato a-  
o impossibile e  
a legittimità.  
deliberazione non  
stituita con altra  
sono salvi i diritti  
iuti in esecuzione  
ato dall'art. 2379,

10. Quadri sinottici.

QUORUM ASSEMBLEARI

- Percentuale di capitale richiesta per la valida costituzione dell'assemblea: *quorum costitutivo*
- Percentuale di capitale o di voti richiesta per l'approvazione della deliberazione: *quorum deliberativo*

ASSEMBLEA ORDINARIA

1° convocazione (art. 2368, co. 1)

- *quorum* costitutivo: metà del capitale sociale
- *quorum* deliberativo: maggioranza assoluta
- per le cariche sociali: norme particolari

2° convocazione (art. 2369, co. 3 e 4)

- *quorum* costitutivo e deliberativo: maggioranza dei voti presenti
- inderogabile per approvazione del bilancio e nomina e revoca cariche sociali

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1° convocazione (art. 2368, co. 2)

- *quorum* (costitutivo e) deliberativo: più della metà del capitale sociale
- per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio:
  - *quorum* costitutivo: metà del capitale sociale
  - *quorum* deliberativo: due terzi dei voti presenti

2° convocazione e successive se previste nello statuto (art. 2369, co. 3, 5, 6)

- *quorum* costitutivo: oltre un terzo del capitale sociale
- *quorum* deliberativo: due terzi dei voti presenti
- *quorum* deliberativo per alcune materie\*: più di un terzo del capitale sociale (art. 2369, co. 5)

\* cambiamento dell'oggetto, trasformazione, scioglimento, proroga, revoca della liquidazione, trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate.

3° convocazione: per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2369, co. 7)

- *quorum* costitutivo: un quinto del capitale sociale

## INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

ANNULLABILITÀA) Legittimazione:

- soci aventi diritto di voto e assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale
- l'1% del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
- amministratori o consiglio di sorveglianza e collegio sindacale

B) Cause:

- difformità dalla legge e dallo statuto (art. 2377)
- anche per conflitto di interessi se voto determinante e danno potenziale (art. 2373)

Esclusioni:

- a) per partecipazione di persone non legittimate o per invalidità o erroneo conteggio di voti se non determinanti
- b) per mera incompletezza o inesattezza del verbale se si può accertarne il contenuto, gli effetti e la validità
- c) se la deliberazione è sostituita con altra legittima

C) Termine: 90 giorni dalla data o, se soggetta, dal deposito o iscrizione nel registro delle imprese (art. 2377, co. 5)

D) Risarcimento del danno: per i soci non legittimati (art. 2377, co. 3)

NU

A) I

B) C

Escl

C)

D)

E)

3

ASSEMBLEARI

o astenuti che rap-  
corso al mercato del  
io sindacale

nte e danno poten-

imate o per invali-  
eterminanti  
l verbale se si può  
dità  
gittima

to o iscrizione nel

2377, co. 3)

## INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

### NULLITÀ

A) Legittimazione: chiunque vi abbia interesse o di ufficio (art. 2379, co. 1 e 2)

B) Cause:

- 1) mancanza di convocazione
- 2) mancanza del verbale
- 3) impossibilità o illiceità dell'oggetto (= contenuto)

Esclusioni e sanatorie:

1) per mancanza di convocazione:

- esclusione: in caso di irregolarità dell'avviso proveniente da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo e idoneo ad avvertire tempestivamente (art. 2379, co. 3)
- sanatoria: mancanza di legittimazione di chi anche successivamente ha dichiarato il suo assenso (art. 2379-bis, co. 1)

2) per mancanza del verbale:

- esclusione: se sottoscritto e contenente data e oggetto della deliberazione (art. 2379, co. 3)
- sanatoria: se verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva (salvi i diritti dei terzi in buona fede dalla mancata verbalizzazione) (art. 2379-bis, co. 1)
- se la deliberazione è sostituita con altra legittima (art. 2379, co. 8)
- sono salvi i diritti dei terzi in buona fede (art. 2379, ult. co.)

C) Termine:

- a) tre anni dall'iscrizione o dal deposito della deliberazione nel registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro verbali dell'assemblea. (art. 2379, co. 1)
- b) per mancanza di convocazione: 90 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita (art. 2379-ter, co. 1)
- c) per deliberazioni di aumento o riduzione volontaria del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni: 180 giorni dall'iscrizione (art. 2379-ter, co. 1)
- d) nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per deliberazioni di aumento del capitale: sino all'iscrizione dell'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; per deliberazioni di riduzione volontaria del capitale e di emissione dell'obbligazione: sino a quando la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita (art. 2379-ter, co. 2)

D) Senza termine (= imprescrittibile): per le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (art. 2379, co. 1)

E) Risarcimento del danno: dopo la scadenza del termine *sub* b), c) e d) resta salvo il diritto eventualmente spettante ai soci e ai terzi (art. 2379-ter, ult. co.)

## INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

INVALIDITÀ (NULLITÀ E ANNULLABILITÀ) DELLA DELIBERAZIONE  
DI APPROVAZIONE DEL BILANCIOA) Legittimazione:

- se il revisore non ha formulato rilievi solo i soci che rappresentano il 5% del capitale sociale (art. 2434-bis, co. 2)
- nelle società con azioni quotate per mancata conformità ai criteri di redazione (per il bilancio consolidato con sentenza di accertamento):
  - a) i soci che rappresentano il 5% del capitale sociale
  - b) la Consob entro sei mesi dal deposito (art. 157 T.U.F.)

B) Termine: sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo (art. 2434-bis, co. 1)

INVALIDITÀ DI ATTI  
DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONEA) Termini:

- a) Trasformazione: sino all'esecuzione della pubblicità prevista per la cessazione e per il tipo adottato (art. 2500-bis, co. 1)
- b) Fusione: sino all'esecuzione dell'iscrizione dell'atto di fusione (art. 2504-quater, co. 1)
- c) Scissione: sino all'esecuzione dell'iscrizione dell'atto di scissione (art. 2506-ter, ult. co.)

B) Risarcimento del danno: eventualmente spettante ai soci e ai terzi (artt. 2500-bis, co. 2; 2504-quater, co. 2; 2506-ter, ult. co.)

Bibli

Su

P. AB

P. AE

re

V. C/

la

R. LE

pr

B. LI

in

St

P. BE

zi

S. GA

G. G

di

P.G.

tit

D. PI

19

G.A.

Ri

R. SA

li,

-tal

R. SA

N. SA

19

A. SE

da

Su

dialet

C. AN

di.

T. AS

lor

M. C

lar

G. FE

19